



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904

Roma — Giovedì 31 marzo

Numero 76

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
a domicilio e nel Regno: » » 20; » » 10; » » 5
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 20; » » 10; » » 5
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.35
Altri annunzi 0.30 } per ogni linea o spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa
al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige - Leggi e decreti: Legge n. 102 che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime — R. decreto n. LXXV (Parte supplementare) per concessione di applicazione di tassa alla Camera di commercio ed arti di Lucca — R. decreto n. LXXXVI (Parte supplementare) che erige in Ente morale l'Associazione degli utenti caldaie a vapore di Messina, e ne approva lo Statuto — R. decreto n. XCI (Parte supplementare) col quale viene sciolta la Camera di commercio ed arti di Brescia — R. decreto n. XCII (Parte supplementare) che approva il regolamento per una borsa di studio « Sensales » in Catanzaro — RE. decreti nn. LXXXVII a LXXXIX e nn. XCIII e XCIV (Parte supplementare) riflettenti: Approvazione di statuti; Acquisto d'immobili; Trasformazione di patrimonio; Concentramento di lasciti — Decreto Ministeriale che scioglie la Commissione consorziale antifillosserica di Andria — Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nei personali dipendenti — Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse: Avviso — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifica d'intestazione — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a conti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — R. Accademia delle Scienze di Torino: Sedute del 13 e 20 marzo — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

ERRATA-CORRIGE

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1904, n. 73, - Parte Ufficiale - venne inserito, per la prima volta, un avviso di rettifica della intestazione della rendita, Consolidato 5 0/0, n. 1,035,076, di L. 200.

In esso si incorse in errore nella indicazione del cognome di Tabet Luisa di Gustavo, e la seconda parte dell'avviso dovrà quindi essere corretta nel seguente modo:

Tabet Luisa di Gustavo, moglie ecc., ecc., e non Tabet Luisa di Gustavo.

Roma, 29 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 102 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 32,000,000, per l'esecuzione delle opere marittime indicate nella tabella annessa alla presente legge, le quali sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

La spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e ripartita in 10 esercizi come segue:

Esercizio 1903-1904	L.	700.000
> 1904-1905	>	2.000.000
> 1905-1906	>	4.300.000
> 1906-1907	>	5.000.000
> 1907-1908	>	3.500.000
> 1908-1909	>	3.500.000
> 1909-1910	>	3.500.000
> 1910-1911	>	3.500.000
> 1911-1912	>	3.000.000
> 1912-1913	>	3.000.000

Gli stanziamenti annuali anzidetti saranno ripartiti nei rispettivi bilanci in separati capitoli corrispondenti alle opere indicate nell'annessa tabella, e nella misura che risulterà necessaria secondo l'andamento dei lavori.

Art. 3.

Prima di procedere all'appalto delle opere che si dovranno eseguire nei porti della seconda e terza classe, il Governo accerterà che almeno tanti degli Enti interessati che rappresentino due terzi del contributo totale, abbiano dato il loro assenso all'esecuzione delle opere, e preso impegno di inscrivere in bilancio, a cominciare dall'anno seguente, le somme occorrenti pel pagamento delle rispettive quote di contributo, le quali saranno indicate dal Ministero dei Lavori Pubblici sulla spesa prevista dal progetto che servirà di base all'appalto.

Siffatto accertamento non occorrerà per lavori addizionali e di completamento, nè per quelli di straordinarie riparazioni alle opere esistenti.

Art. 4.

Le somme stanziato nel bilancio di previsione per quelle tra le suddette opere, delle quali non si potesse disporre l'appalto per difetto di corrispondenti stanziamenti da parte degli Enti interessati, potranno essere devolute, con la legge del bilancio di assestamento, ad altre opere dalla presente autorizzate.

Art. 5.

Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli esercizi, nei quali saranno stanziato le spese per le suindicate opere, saranno iscritte in apposito capitolo le quote dovute, a' termini di legge, dalle Provincie e dai Comuni interessati.

Art. 6.

Le provincie ed i Comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei Lavori Pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate, senza interessi e dedotta la quota di contributo a loro carico, negli esercizi indicati nel precedente articolo.

Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso di una lira, ogni altro escluso, saranno approvate con la legge del bilancio di previsione o d'assestamento.

Art. 7.

Qualora siano presi accordi, a' termini del precedente

articolo 6, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte di una provincia o di un Comune, il Governo del Re potrà con decreto Reale imporre e riscuotere, a favore della provincia o del Comune, una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa che verrà ad aggravare sulla provincia o sul Comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

Art. 8.

È approvata la Convenzione, stipulata addì 16 maggio 1903 fra il Ministero dei Lavori Pubblici e il Comune di Spezia, relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la sollecita esecuzione dei lavori nel porto di Spezia, indicati nell'annessa tabella.

Art. 9.

Il porto di Lampedusa è classificato nella prima categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale, ferma restando la presente iscrizione nella quarta classe della seconda categoria per le opere interessanti il commercio.

Art. 10.

È autorizzato il pagamento anticipato del sussidio di L. 560,000, accordato con R. decreto 16 luglio 1901, al Comune di Salerno per la esecuzione delle opere di difesa e sistemazione della riviera di quella città.

Al pagamento dell'indicata somma, pel quale dovranno con R. decreto stabilirsi speciali norme atte ad assicurare il compimento delle opere, si provvederà con lire 168,000 già all'uopo impegnate sui residui del capitolo 61 del bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1902-1903, e con L. 392,000 che negli esercizi 1904-1905 e 1905-1906 saranno anticipate dal fondo delle maggiori spese imprevedute di cui al numero 27 della tabella annessa alla presente legge.

La somma di L. 392,000 sarà, con decreti del Ministro del Tesoro, reintegrata al detto fondo negli esercizi dal 1905-1906 al 1912-1913 mediante trasporto di annue L. 49,000 dal capitolo corrispondente al 61 del bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1902-1903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

L. LUZZATTI.

C. MIRABELLO.

Visto, Il Guardasigilli: RONCHETTI.

N. d'ordine	P O R T I	OPERE DA ESEGUIRSI	SPESA occorrente
1	San Remo	Prolungamento del molo di mezzogiorno	360,000
2	Porto Maurizio	Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina	314,000
3	Oneglia	Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di caraggio	150,000
4	Savona	Costruzione e sistemazione di banchine	700,000
5	Spezia	Escavazione straordinaria. Prolungamento del piazzale sporgente del porto mercantile con banchine di approdo. Formazione d'un nuovo braccio di scogliera. Arredamento delle banchine. Impianto di bos	1,450,000
6	Livorno	Ampliamento della darsena. Escavazione straordinaria. Acquisto dal Comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea	900,000
7	Rio Marina	Opere di difesa e di sistemazione dell'approdo	500,000
8	Santo Stefano	Costruzione di una scogliera	150,000
9	Fiumicino	Prolungamento dei moli	170,000
10	Anzio	Prolungamento del molo	200,000
11	Napoli	Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale. Impianto di gru. Impianto di due scali da costruzioni navali. Allargamento e sistemazione del molo orientale. Costruzione di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da carenaggio	1,500,000
12	Otrone	Riparazioni straordinarie	200,000
13	Brindisi	Escavazione straordinaria	1,000,000
14	Monopoli	Costruzione del molo di tramontana	500,000
15	Bari	Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine. Allacciamento della ferrovia col porto. Costruzione di un piano inclinato pel tiro a terra delle barche. Pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della omonima spiaggia	2,300,000
16	Molfetta	Ampliamento della banchina del molo di San Michele. Costruzione di un altro piano inclinato pel tiro a terra delle barche. Robustamento del molo foraneo. Lustramento di piazzali di deposito	500,000
17	Ancona	Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56.	300,000
18	Venezia	Sistemazione e segnalamento del porto di Lido. Ampliamento ed arredamento delle banchine. Impianti ferroviari	4,500,000
19	Bosa	Prolungamento del pennello. Canale di comunicazione del nuovo porto con l'ancoraggio nel fiume Teino	200,000
		Ai detti lavori sarà destinato anche il fondo di L. 100,000 autorizzato per lo stesso porto dalla legge 14 luglio 1889, n. 6280.	
20	Cagliari	Prolungamento del molo di ponente. Costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti	700,000
21	Termini Imerese	Prolungamento del molo e costruzione di una banchina	500,000
22	Trapani	Ricostruzione di banchine	600,000
23	Marsala	Prolungamento del molo occidentale	1,000,000
24	Sciacca	Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante	500,000
25	Licata	Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 2 luglio 1896, n. 301	1,200,000
		Alle presenti opere è applicabile la disposizione dell'articolo 2 della legge suddetta.	
26	Siracusa	Costruzione ed arredamento di banchine	700,000
27	Catania	Riparazioni straordinarie. Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa. Nuova opera di difesa foranea. Arredamento di banchine	3,200,000
28	Riposto	Costruzione di un molo e di un pennello. Alle presenti opere sarà inoltre destinata una somma di L. 170,000 che si preleverà dal residuo del fondo autorizzato con legge 23 luglio 1881, n. 339, ed iscritto nel capitolo aggiunto n. 151 del bilancio per l'esercizio 1902-903	500,000

N. d'ordine	PORTI	OPERE DA ESEGUIRSI	SPESA occorrente
29	Messina	Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti. Formazione di piazzali e impianto di binari. Escavazione e sistemazione dei bassi fondi	2,000,000
30	Lampedusa	Escavazione straordinaria	100,000
31		Costruzione di nuovi fari e fanali e miglioramento di quelli esistenti	1,000,000
32		Maggiori spese imprevedute per le opere suindicate e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1, lettera d) 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275	2,000,000
33		Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti	1,100,000
34		Opere diverse in altri porti del Regno	1,000,000
		Totale . . . L.	32,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.

Il Ministro della Marina
C. MIRABELLO.

Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

CONVENZIONE fra il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di Spezia relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la sollecita esecuzione di lavori nel porto di Spezia.

L'anno millenovecentotre, addì sedici (16) del mese di maggio in Roma, ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, avanti di me cav. avv. Giovanni Dominèdò, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di quest'Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Massa cav. Alessandro fu Francesco, nato a Genova, e Novello Felice fu Giorgio, nato a Palermo, entrambi domiciliati in questa capitale, testimoni abili a forma di legge e con le parti a me cogniti, tutti con me sottoscritti:

PREMESSO

Che col disegno di legge n. 316, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1903 fu proposta, fra le altre, la spesa di L. 1,450,000, per nuovi lavori nel porto di Spezia, e cioè: Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente nel porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo braccio di scogliera - Arredamento delle banchine - Impianto di boe;

Che, giusta l'articolo 6 del detto disegno di legge, è consentito alle Provincie e ai Comuni interessati di stipulare Convenzioni col Ministero dei Lavori Pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere considerate in esso disegno;

Che tra il Ministero dei Lavori Pubblici e il Comune di Spezia intervennero gli accordi necessari per sollecitare l'esecuzione delle suindicate opere, mediante l'anticipazione dei fondi da parte del Comune;

Che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione, che fu approvato dal Consiglio comunale di Spezia, con deliberazioni del 23 e del 30 marzo 1903, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione 23 aprile successivo;

Che volendosi che gli intervenuti accordi risultino da atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me infrascritto segretario ed alla presenza dei mentovati testimoni:

Da una parte:

L'onorevole signor comm. avv. Francesco Tedesco, direttore generale delle Opere idrauliche, in rappresentanza di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici;

E dall'altra:

In rappresentanza del Comune di Spezia, il signor sindaco Della Torre di Lavagna conte Giulio, debitamente autorizzato con le deliberazioni sopra indicate, che si allegano in copia alla presente insieme alla decisione della Giunta provinciale amministrativa, 23 aprile 1903, sotto i nn. I, II e III.

I quali, a me personalmente cogniti, dichiarate vere le premesse narrative, hanno stipulato e convenuto quanto segue:

Art. 1.

All'oggetto di attuare sollecitamente i lavori di ampliamento del nuovo porto mercantile di Spezia, secondo i progetti compiuti dall'Ufficio del Genio civile di Genova, tanto per quello che riguarda le opere marittime nuove, quanto per quello che concerne l'arredamento dell'intero porto, il Governo del Re, provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori suddetti, disponendo tosto per il loro appalto, in modo che possano avere principio appena compiuti i prescritti incombeni di legge, senza che il Comune di Spezia abbia ingerenza alcuna in tali operazioni, e ciò indipendentemente dalle somme stanziare dal Ministero dei Lavori Pubblici giusta la legge.

Art. 2.

I lavori di cui trattasi ed indicati nella planimetria in data 15 maggio 1903, che fa parte integrante della presente Convenzione, alla quale viene allegata sotto il n. IV, sono quelli designati per l'importo complessivo di L. 1,450,000 (lire un milione quattrocentocinquantamila) nel n. 3 della tabella annessa al suddetto disegno di legge con la seguente dicitura:

« Escavazione straordinaria - Prolungamento del piazzale sporgente del porto mercantile con banchine di approdo - Formazione di un nuovo braccio di scogliera - Arredamento delle banchine - Impianto di boe ».

L'ordine di esecuzione dei lavori sarà determinato all'atto della consegna dei lavori stessi, sia che essi debbano eseguirsi in unico appalto, sia che debbano far parte di appalti separati.

Art. 3.

Il Municipio di Spezia si obbliga di provvedere al pagamento delle opere stesse, a misura del loro progressivo sviluppo, anticipando le somme che saranno necessarie in base a regolari certificati dell'Ufficio del Genio civile di Genova, debitamente approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e riscontrati dalla Corte dei conti.

Il Municipio di Spezia si obbliga pure d'intervenire nella stipulazione dei contratti di appalto, fatti da parte dello Stato, delle opere avanti descritte, cioè però all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Art. 4.

Il rimborso delle dette somme sarà fatto dal Governo al Municipio a rate semestrali di L. 187,500 ognuna, a partire dal 1° ottobre 1907, salvo liquidazione per quanto riguarda l'ultima rata.

Art. 5.

In esecuzione dei presenti accordi ed a richiesta del Municipio di Spezia, il Governo del Re imporrà per decreto Reale, a norma di legge, e riscuoterà a favore del Municipio di Spezia una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno in quel porto mercantile, in misura non eccedente L. 0,20, per ogni tonnellata di stazza, fino a raggiungere il saldo della spesa che verrà a gravare sul Comune per gli interessi semplici del debito che egli dovesse contrarre per procurarsi i fondi di cui sopra, e per le tasse relative.

Art. 6.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Municipio di Spezia dovrà presentare al Governo la dimostrazione delle spese, che avrà già incontrate e che dovrà ancora incontrare per il servizio di detti interessi semplici e di dette tasse, restando espressamente convenuto che appena raggiunto il saldo di tali spese, cesserà la applicazione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

La presente Convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira, e non sarà valida fino a che non sia stata approvata per legge.

E, richiesto io segretario, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattano ad alta ed intelligibile voce, ed in presenza dei testimoni, alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il Direttore Generale
FRANCESCO TEDESCO.
Il Sindaco di Spezia
GIULIO DELLA TORRE.

Alessandro Massa, testimone.

Novello Felice, testimone.

Quest'atto consta di tre fogli di carta bollata scritti di mano del signor cavalier Alessandro Massa, archivista in questo Ministero, sopra facciate dieci, questa compresa, e contiene quattro inserzioni per foglietti diciotto ed un disegno, scritti sopra facciate ventotto.

In fede — Firmato GIOVANNI DOMINEDO, segretario.

Il Numero LXXV (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1897, n. XXI (Parte supplementare);

Vedute le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Lucca, in data 7 maggio e 12 novembre 1903;

Inteso il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Lucca è autorizzata ad imporre una tassa annua sui commercianti e sugli industriali che, nel distretto camerale, esercitano un'industria ed un commercio compresi fra quelli indicati nella tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e nel gruppo XXVI della categoria C.

Art. 2.

Tali redditi saranno ripartiti proporzionalmente in quattro classi, applicando a ciascuna di esse un'aliquota secondo la tabella seguente:

Classi	REDDITO NETTO di ricchezza mobile ripartito per classi	ALiquOTA della tassa camerale da pagarsi per ogni 100 lire di reddito di ricchezza mobile
1 ^a	Da L. 700 — a L. 900	L. — 50
2 ^a	» » 900 01 » » 1500	» — 60
3 ^a	» » 1500 01 » » 3000	» — 75
4 ^a	» » 3000 01 » oltre	» 1 —

Art. 3.

I redditi netti inferiori alle L. 700 sono esenti dalla imposta camerale.

Art. 4.

Entro i limiti massimi delle aliquote stabiliti per ciascuna classe della tabella di cui all'articolo 2, la Camera dovrà ogni anno proporre all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio la misura della tassa d'applicarsi per ciascuna classe dei redditi suddetti. Nell'applicazione della misura inferiore ai massimi si dovrà sempre conservare la progressione stabilita nella tabella precedente.

Art. 5.

La tassa camerale sarà riscossa con le forme e i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Il R. decreto 4 gennaio 1897, n. XXI (Parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

REGOLAMENTO

Art. 1.

La tassa annua camerale, a tenore dell'art. 1° e seguenti del R. decreto 14 gennaio 1904, sarà attribuita sul reddito netto annuo desunto dai ruoli di ricchezza mobile, incominciando ad imporre dalle L. 700 in avanti, su tutti coloro persone singole o collettive, fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, ditte, società o Enti, per ogni esercizio o parte di esercizio di un commercio o di una industria, arte o mestiere in questo distretto camerale, che sono imposti di ricchezza mobile nella circoscrizione o fuori di questo stesso distretto, secondo la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile di categoria *B* e del gruppo XXVI di categoria *C*.

Art. 2.

Ogni anno dopo che i ruoli dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile saranno resi definitivi, la Camera si rivolgerà alle Agenzie delle imposte per avere a proprie spese, lo spoglio dei redditi commerciali e industriali della intera cat. *B* e del gruppo XXVI della cat. *C*.

Tali spogli dovranno essere autenticati con la firma dei rispettivi agenti delle imposte.

Art. 3.

Quando l'imposta di ricchezza mobile riguardi cumulativamente anche l'industria e il commercio esercitati - in tutto o in parte in via principale o sussidiaria, con sedi, succursali, rappresentanze, agenzie o con altra qualsiasi maniera - oltre che in questo, nel distretto di altra, o di altre Camere, i redditi imponibili in questa circoscrizione camerale saranno accertati d'ufficio, tenuto conto degli elementi atti a stabilirne l'ammontare.

Art. 4.

Accertati i redditi, la Camera delibera in seduta pubblica la quota da imporsi per ciascuna delle classi stabilite nell'art. 2° del R. decreto 14 gennaio 1904 a fine di ottenere dalla tassa camerale la somma inscritta nel bilancio debitamente approvato.

Art. 5.

La deliberazione, di cui al precedente articolo, sarà immediatamente trasmessa al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio perchè provveda alla sua approvazione.

Art. 6.

Approvata dal Ministero la quota fissata per ciascuna classe la Camera compilerà in base ad essa i ruoli della tassa.

Tali ruoli dovranno contenere:

- a) il numero d'ordine;
- b) il numero del corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
- c) il cognome, nome o ditta del contribuente;
- d) la qualità ed il luogo dell'esercizio;
- e) il reddito netto quale risulta dai ruoli di ricchezza mobile, cat. *B* e gruppo XXVI della cat. *C*;
- f) la somma annua di tassa da pagarsi;
- g) le eventuali osservazioni.

Art. 7.

Così compilati, i ruoli saranno trasmessi al Prefetto della provincia per la loro approvazione e quindi spediti ai rispettivi Comuni per essere pubblicati per 20 giorni consecutivi.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta mediante manifesto affisso al pubblico, col quale s'inviteranno i contribuenti a prendere visione dei ruoli della tassa camerale negli uffici comunali della provincia, e nella segreteria della Camera per quello del capoluogo.

Art. 8.

Trascorsi i venti giorni stabiliti dall'articolo precedente, i Sindaci dovranno consegnare agli esattori comunali i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprime l'ammontare dei ruoli stessi e la data di consegna.

Appena eseguita la consegna dei ruoli, i sindaci trasmetteranno direttamente alla Camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, una copia dell'avviso di cui all'articolo 7 corredata anch'essa dalla dichiarazione di affissione ed i reclami che nel termine di 20 giorni, come appresso, saranno loro presentati dai contribuenti.

Art. 9.

I contribuenti potranno presentare reclamo in carta bollata ai termini di legge, sia al Comune della loro residenza, sia direttamente alla Camera non più tardi del ventesimo giorno dalla data della pubblicazione dei ruoli.

I reclami presentati dopo tale termine non saranno ricevuti.

Art. 10.

Le cessazioni e le riduzioni di reddito che si verificassero durante l'anno, daranno diritto al contribuente di richiedere la restituzione parziale della tassa pagata, purchè le domande in carta da bollo, siano corredate dalle decisioni delle Commissioni delle imposte dirette o da apposito certificato dell'agente delle tasse nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla ricchezza mobile.

Art. 11.

Resta però sempre in facoltà dei contribuenti, senza che perciò abbia da sospendersi l'esazione della tassa di ricorrere ai tribunali contro le deliberazioni della Camera, a' termini dell'articolo 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Art. 12.

I reclami non sospendono il pagamento della tassa. In caso di decisione favorevole, il reclamante avrà diritto al rimborso.

Art. 13.

L'esattore dovrà trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale saranno indicati il numero del rispettivo articolo di ruolo della tassa camerale, e l'ammontare annuale della tassa da pagarsi e l'epoca di pagamento.

Art. 14.

L'esazione della tassa sarà fatta in due rate nelle epoche che dalla Camera saranno stabilite, avendo cura che la scadenza collimi con quelle stabilite pel pagamento delle imposte dirette.

Art. 15.

L'esattore dovrà versare l'intera somma portata dal ruolo consegnatogli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 16.

La percezione della tassa camerale è regolata colle stesse norme, cogli stessi principi e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative.

Art. 17.

Gli esattori verseranno poi nel termine stabilito dall'articolo 80 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a), cioè entro 12 giorni dalla scadenza della rata nella cassa della Camera l'ammontare della metà della tassa loro data in esazione, dedotto però l'aggio che sarà uguale a quello loro corrisposto per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di ritardo al versamento, l'esattore è assoggettato alla multa del 4 0/0 sulla somma non versata in tempo.

Art. 18.

Le somme risultate inesigibili saranno dalla Camera direttamente rimborsate agli esattori, previa presentazione di speciale elenco munito della dichiarazione dell'Agenzia delle imposte, che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'Erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Quando ciò non sia possibile, l'esattore dovrà dimostrare di aver compiuto tutti gli atti esecutivi richiesti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quelle in specie sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 20.

Compiuti l'esazione e il versamento, e avvenuto, per parte della Camera, il rimborso delle quote inesigibili, ciascun esattore restituirà alla Segreteria i quadernetti o ruoli di riscossione trasmessigli.

Questi saranno conservati nell'Archivio della Camera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero LXXXVI (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza in data 7 settembre 1903 del presidente del Consiglio amministrativo dell'Associazione fra utenti di caldaie a vapore, costituitasi in Messina, con la quale istanza si chiede l'approvazione dello Statuto organico dell'Associazione medesima e la erezione di essa in Ente morale;

Visto lo Statuto predetto e le modificazioni ad esso recate nell'adunanza dell'Associazione del 6 dicembre 1903;

Visti gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regolamento per la sorveglianza sulle caldaie a vapore, approvato col R. decreto del 27 giugno 1897, n. 290;

Visto il Nostro decreto in data 1° gennaio 1903, n. 23, che modifica il regolamento medesimo;

Visto l'articolo 2 del Codice civile;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria, ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione fra utenti di caldaie a vapore costituitasi in Messina, ed avente sede in detta città, è eretta in Ente morale, ed è approvato il suo Statuto organico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Associazione è ammessa a godere il trattamento di cui all'articolo 41 del regolamento, approvato con il R. decreto del 27 giugno 1897, n. 290;

Art. 3.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dovrà assicurarsi, per mezzo di ufficiali governativi e nei modi che crederà opportuno, del regolare funzionamento dell'Associazione predetta.

Art. 4.

È riservata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la facoltà di esigere che lo Statuto, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sia modificato quando ciò sia richiesto dai risultati dell'esperienza.

Art. 5.

L'Associazione predetta dovrà inviare al Ministero di Agricoltura, Industria e commercio i propri bilanci

annuali, entro un mese dalla data della loro approvazione.

Tali bilanci saranno compilati secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero predetto.

L'Associazione medesima dovrà fornire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le notizie statistiche e le informazioni che da esso le saranno richieste, relative al servizio di vigilanza sulle caldaie e sui recipienti di vapore.

Art. 6.

Il trattamento consentito all'Associazione predetta, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento 27 giugno 1897 per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore, potrà essere sospeso o revocato:

a) quando l'Associazione non adempia esattamente alle prescrizioni del regolamento predetto e del Nostro decreto 1° gennaio 1903, n. 23, che parzialmente lo modifica;

b) quando essa non osservi le disposizioni del proprio Statuto o dei propri regolamenti o quelli che - in materia di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore - fossero emanate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

c) quando risulti che il servizio tecnico di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore fosse disimpegnato non regolarmente, od in modo da non offrire sufficiente garanzia per la incolumità delle persone e per la integrità delle cose;

d) quando il servizio amministrativo di sorveglianza sulle caldaie e sui recipienti di vapore sia disimpegnato in modo da dar luogo a richiami da parte delle autorità politiche circondariali o dell'Ufficio distrettuale del R. Corpo delle miniere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

STATUTO dell'Associazione Siciliana fra utenti di caldaie a vapore, avente sede in Messina e sezioni in Palermo e Caltanissetta.

I.

Sede e scopo dell'associazione

Art. 1.

È costituita in Messina un'Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore: essa ha sede in Messina, e sezioni in Palermo e Caltanissetta.

L'associazione estende la sua azione a tutte le provincie della Sicilia.

Art. 2.

L'associazione ha per iscopo:

a) di fare eseguire dai suoi ispettori tecnici le visite e le

prove alle caldaie ed ai recipienti di vapore, conformemente agli articoli 23 a 33 del regolamento governativo 27 giugno 1897, numero 290, esonerando le caldaie degli associati da qualunque ingerenza dei periti governativi;

b) di sorvegliare la manutenzione e la condotta delle caldaie, in modo non solo da prevenirne l'esplosione, ma d'assicurare altresì la loro massima durata, e l'economia nella produzione e nell'impiego del vapore;

c) di promuovere l'istruzione dei fuochisti e macchinisti, d'accordo, ove occorra, con altre istituzioni cittadine, onde metterli in grado d'ottenere facilmente i certificati di capacità in conformità delle prescrizioni governative.

Art. 3.

Il servizio di sorveglianza sarà disimpegnato dall'Ufficio tecnico dell'Associazione, composto di periti ingegneri, aventi i requisiti voluti dagli articoli 4 e 5 del regolamento governativo.

II.

Ammissione dei soci

Art. 4.

Gli utenti di caldaie che desiderano di far parte dell'Associazione, debbono rivolgere domanda scritta alla presidenza indicando il numero delle caldaie e recipienti di vapore che possiedono con i relativi numeri di matricola della Prefettura o Sottoprefettura e le località dove si trovano; nonchè l'indicazione del rappresentante permanente, qualora preferiscano avvalersi di tale facoltà.

La domanda dev'essere accompagnata dall'importo della tassa di ammissione, e, trattandosi di Enti morali, o ditte commerciali o industriali, sempre dall'indicazione della persona destinata a rappresentarla permanentemente.

Nel più breve tempo possibile un ispettore dell'associazione visiterà le caldaie del richiedente, dopo di che se esse caldaie si trovano nelle condizioni di costruzione volute dal regolamento governativo, avrà luogo l'accettazione a socio del richiedente stesso.

Se l'ispettore giudicherà necessarie riparazioni o modificazioni, l'accettazione sarà fatta dopo l'accertata esecuzione delle opere prescritte. Avvenuta l'ammissione, l'Associazione ne darà immediatamente notizia all'autorità politica. Nel caso che il richiedente non ottemperi alle prescritte riparazioni o modifiche, e quindi non sarà ammesso a far parte dell'associazione, le tasse di ammissione restano acquisite alla cassa sociale.

III.

Diritti dei soci

Art. 5.

Ogni socio o suo rappresentante permanente ed ogni rappresentante di Ente morale, ditta commerciale od industriale, può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 6.

Ogni socio, dietro pagamento della tassa d'ammissione e di quella annua, ha diritto:

a) alle prove, visite periodiche e riprove, di cui nel regolamento governativo 27 giugno 1897, eseguite nei modi e forme previsti dal regolamento stesso, e da personale debitamente approvato, per modo da essere esonerato da ogni ingerenza dei periti governativi;

b) ad avere quelle informazioni e consigli su tutti gli argomenti riguardanti la sicurezza delle caldaie, la produzione e la economia del vapore;

c) ad avere una copia delle pubblicazioni straordinarie o periodiche fatte per cura dell'Associazione.

Art. 7.

Mediante speciale tariffa da deliberarsi dal Consiglio d'amministrazione, i soci hanno diritto.

a) a visite straordinarie sia interne che esterne delle loro

caldaie e recipienti di vapore in più di quelle prescritte dal regolamento governativo;

b) ad analisi di combustibili, di lubrificanti, di acque, ecc.

Art. 8.

I soci hanno diritto di vietare l'ingresso agli ispettori dell'Associazione, nei locali dei loro stabilimenti, che non contengono caldaie o loro accessori.

IV.

Obblighi dei soci

Art. 9.

Ogni socio è obbligato ad iscriversi all'Associazione per tutte le caldaie o recipienti di vapore che possiede in uno stesso stabilimento, nonchè ad averle tutte nelle condizioni di costruzione prescritte dagli articoli 9 a 22 del regolamento governativo.

Art. 10.

I soci hanno l'obbligo di notificare alla Presidenza dell'Associazione, tutte le modifiche e riparazioni eseguite alle loro caldaie e recipienti di vapore, nonchè i cambiamenti nel personale conduttore. La Presidenza provvederà in conformità agli articoli 3 e 34 del regolamento governativo.

Art. 11.

In caso di esplosione, od altro accidente, i soci sono tenuti a darne immediato avviso alla Presidenza dell'Associazione, ed a permettere che questa per mezzo degli ispettori tecnici possa procedere subito (subordinatamente alla decisione dell'autorità governativa) ad un'inchiesta sulle cause del disastro.

Art. 12.

I soci hanno l'obbligo di far sottomettere le loro caldaie alle prove e visite stabilite dal regolamento governativo. Quindi quando anche i soci non facciano le relative domande di prove e visite, l'Associazione provvederà a che tali operazioni abbiano luogo senza ritardo nei termini prescritti.

Art. 13.

Qualora risulti dalle ispezioni praticate dagli ispettori dell'Associazione, che le caldaie hanno difetti tali da compromettere la sicurezza dell'esercizio, oppure che il personale di servizio è incapace o abitualmente non curante del proprio dovere, il socio è in obbligo di rimediare prontamente in conformità delle prescrizioni dell'ufficio tecnico, le quali gli saranno comunicate per iscritto.

Contro le decisioni dell'ufficio tecnico dell'Associazione il socio potrà appellarsi al Consiglio d'amministrazione, che provvederà per altre constatazioni. Le relative spese straordinarie saranno a carico del socio qualora il suo reclamo risultasse infondato.

Art. 14.

Ogni socio è obbligato a far parte dell'Associazione per almeno 2 anni, ed è tenuto al pagamento della tassa d'ammissione, nonchè di quella annua per ciascuna caldaia iscritta, come risulta dalla tariffa allegata al presente statuto.

Art. 15.

La tassa annua sarà versata dentro il primo bimestre di ogni anno. Il socio che entra a far parte dell'Associazione nel corso dell'anno è tenuto al pagamento dell'intera annata, ogni esercizio cominciando col primo dell'anno. In quest'ultimo caso il socio avrà il termine di un mese dalla data d'ammissione per effettuare tale pagamento.

Qualunque variazione alla tassa d'ammissione e a quella annua dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci.

Art. 16.

Chi non intende continuare a far parte dell'Associazione deve dichiararlo per iscritto alla presidenza, non più tardi del 30 settembre dell'anno in cui cesserebbe il suo impegno. Chi non fa o non spedisce in tempo tale dichiarazione, s'intende impegnato per il periodo biennale successivo. Nel caso di cessazione definitiva dell'esercizio di tutte le caldaie di uno stesso stabilimento od impianto, il socio può ritirare in qualunque epoca la propria iscrizione relativa a quello stabilimento.

Art. 17.

Ogni socio, che non adempie agli obblighi impostigli dal presente statuto, nonchè alle prescrizioni tutte dei regolamenti dell'Associazione, verrà richiamato due volte con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'adempimento, dopo di che potrà essere escluso dall'Associazione dietro deliberato del Consiglio di amministrazione. Dell'avvenuta cancellazione ne sarà tosto informata l'autorità politica agli effetti del regolamento governativo.

Art. 18.

La radiazione di un apparecchio non perimerà l'azione per risarcimento di danni e pagamenti di tasse dovute, che il Consiglio d'amministrazione volesse intentare al socio cancellato.

V.

Consiglio d'amministrazione

Art. 19.

L'Associazione è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di quindici membri eletti dai soci in assemblea generale. I consiglieri rimangono in carica due anni. Alla fine del primo anno sarà fatto il sorteggio di sette consiglieri ed alla fine del secondo scadono gli altri otto. Tutti possono essere rieletti.

Non possono però essere eletti membri del Consiglio d'amministrazione i fabbricanti o i commercianti di apparecchi tecnici relativi a caldaie e motori a vapore, i direttori di officine meccaniche ed in generale gli speculatori di apparecchi tecnici.

Art. 20.

Ogni anno il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno un presidente, tre vice-presidenti, uno per la Sede centrale e due per le Sezioni, un relatore ed un tesoriere. Nomina un segretario, che potrà essere scelto anche fuori del Consiglio e retribuito. Il presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti coi terzi e con le Autorità amministrative politiche e giudiziarie.

Art. 21.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta al mese, e straordinariamente quando ve ne è bisogno. Funziona da segretario il capo dell'ufficio di segreteria, o chi ne fa le veci.

Per essere valide le deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto consiglieri. A parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, se invitati, hanno l'obbligo d'intervenire gli ispettori tecnici; però detti ispettori avranno solo diritto a voto consultivo. Alle assemblee è fatto obbligo d'intervento senza voto deliberativo a tutti gli ispettori tecnici.

Art. 22.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) nomina e revoca (in seguito a gravi infrazioni di servizio debitamente accertate e sentito l'interessato), il personale tecnico e di segreteria; e ne determina le attribuzioni e gli stipendi;

b) compila i regolamenti d'ordine interno;

c) provvede al buon andamento dell'Associazione;

d) amministra i fondi sociali;

e) presenta e sottopone alla deliberazione dell'assemblea dei soci i regolamenti d'ordine generale e loro successive modificazioni, il conto consuntivo ed il bilancio annuale, accompagnandoli dal rapporto sulla gestione sociale;

f) cura la pubblicazione degli atti, delle statistiche e quanto altro riguarda l'Associazione.

VI.

Assemblea generale dei soci

Art. 23.

L'assemblea generale dei soci si riunisce in Messina ordinariamente una volta all'anno non oltre il mese di marzo, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d'amministrazione stimi convocarla. Un numero di soci, rappresentante almeno un quinto

delle caldaie iscritte, può chiedere al Consiglio la convocazione straordinaria dell'assemblea indicandone lo scopo.

Art. 24.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, sarà mandato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e verrà riprodotto in uno o più giornali fra i più diffusi della regione; e possibilmente nell'organo dell'Associazione.

Art. 25.

L'assemblea si terrà in Messina nel locale indicato nell'avviso di convocazione. Essa sarà presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Due soci fra i più anziani dei presenti, che non facciano parte del Consiglio d'amministrazione, fungono da scrutatori.

Il segretario del Consiglio d'amministrazione sarà il segretario dell'assemblea.

Art. 26.

L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione, quando saranno presenti tanti soci o delegati, il cui numero nel complesso rappresenti non meno della metà delle caldaie iscritte.

In seconda convocazione, che nel medesimo avviso di cui all'art. 24, può essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 27.

Nelle votazioni ciascun utente di una o due caldaie e recipienti di vapore dispone di un voto; gli utenti di tre o più caldaie o recipienti di vapore, fino a sei, hanno diritto a due voti; gli utenti iscritti per più di sei caldaie o recipienti di vapore dispongono di tre voti.

Art. 28.

Il socio o la persona che rappresenta un Ente morale o una Ditta commerciale o industriale associata, potrà delegare qualsiasi altro socio a rappresentarlo nell'assemblea generale, mediante il rilascio di apposita delegazione scritta. Nessuno potrà rappresentare più di tre utenti oltre sè stesso.

In nessun caso la stessa persona ha diritto ad un numero di voti superiore a dieci compresi i voti propri.

Art. 29.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti d'ordine generale, o lo scioglimento della Società, per essere legalmente deliberate richiedono nell'assemblea in prima convocazione almeno la presenza di tanti soci quanti ne occorrono per rappresentare due terzi delle caldaie iscritte, ed in seconda convocazione un terzo delle caldaie iscritte. Tanto nel primo che nel secondo caso, le deliberazioni devono raccogliere almeno quattro quinti dei voti presenti.

Art. 30.

L'assemblea generale dei soci ha le attribuzioni seguenti:

a) elegge il Consiglio di amministrazione;

b) nomina annualmente tre revisori dei conti;

c) discute e delibera intorno alle proposte presentate dal Consiglio di amministrazione;

d) discute e delibera intorno ai regolamenti d'ordine generale, e loro successive modificazioni;

e) discute e delibera intorno ai bilanci e conti consuntivi, nonchè all'impiego delle eventuali rimanenze attive dell'esercizio sociale;

f) delibera le variazioni alle tasse di ammissione ed annuali dovute dai soci;

g) discute e delibera intorno alle modificazioni, scioglimento e liquidazione della società.

Art. 31.

Le deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, obbligano anche i soci non intervenuti.

Art. 32.

Con speciali regolamenti da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione sarà provveduto a tutte le modalità inerenti all'applicazione del presente statuto.

Art. 33.

I contributi da pagarsi dai soci sono stabiliti nella seguente:

TARIFFA

Tassa d'ammissione:

Per ogni caldaia di qualsiasi tipo, o recipiente a vapore L. 5.

Tassa annuale:

Per ogni caldaia avente meno di 10 mq. di superficie L. 10.

Per ogni caldaia avente da 10 a 50 mq. di superficie L. 13.

Per ogni caldaia avente più di 50 mq. di superficie L. 18.

Per ogni recipiente di vapore L. 10.

Sono comprese nelle tasse sopraddette le spese per stampati, libretto matricolare, bollo di prova, pompa, ecc.

Quando l'ispettore dell'Associazione abbia da recarsi per le prove e visite fuori di residenza, gli competeranno inoltre le spese effettive di viaggio consistenti in un biglietto di prima classe per percorso in ferrovia, ed una indennità di cent. 35 a chilometro per il percorso in strade ordinarie.

Le trasferte vengono computate dal capoluogo di circondario nel quale trovasi impiantata la caldaia da visitare; oppure dal capoluogo di provincia, se in questo secondo modo riescono più economiche.

All'ispettore tecnico competerà un'indennità di L. 5 per ogni pernottazione. Queste spese saranno sostenute dall'utente e quando con una sola gita si visiteranno caldaie appartenenti a più soci, le spese e le indennità di viaggio e trasferte saranno computate una volta sola, e ripartite fra i detti soci in proporzione del numero delle caldaie visitate a ciascuno di essi.

Disposizioni transitorie

Art. 34.

Per il primo anno di esercizio il bilancio preventivo sarà approvato dal Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Numero XCI (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 23 e 24 delle legge 6 luglio 1862, n. 680;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Brescia è sciolta e l'amministrazione di essa è affidata al sig. cav. Carlo Baresani sino all'insediamento della nuova Camera.

La spesa relativa sarà posta a carico della Camera di commercio ed arti suddetta.

Art. 2.

Le elezioni commerciali e l'insediamento della nuova rappresentanza avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con decreto Ministeriale entro i termini fissati dall'articolo 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto: *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il numero XCII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testamento olografo del fu commendatore Giuseppe Sensales, senatore del Regno, in data del 20 luglio 1899, col quale si dispone fra l'altro un legato di annue L. 1300 di rendita lorda a favore del Comune di Catanzaro, da destinarsi sotto forma di borsa di studio ad un giovane di ottima condotta morale, che abbia compiuto il corso di istruzione secondaria classica o di Istituto tecnico e non sia in grado, per mancanza di mezzi pecuniari, di proseguire gli studi;

Veduto lo schema di regolamento approvato dal Consiglio comunale di Catanzaro per il conferimento della borsa di studio suddetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per il conferimento della borsa di studio Sensales in Catanzaro, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO per la concessione dell'assegno scolastico « Lascito Sensales » deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze 6 dicembre 1902, 30 maggio e 30 novembre 1903.

Art. 1.

Per effetto del testamento olografico del compianto senatore Giuseppe Sensales del 20 luglio 1899, depositato presso notar Serafini Umberto di Roma il 27 maggio 1903, è istituito in Catanzaro sotto il titolo « Lascito Sensales » un annuo assegno scolastico di L. 1300 o L. 1040 nette.

Art. 2.

L'assegno suddetto sarà, dietro parere della Giunta comunale,

destinato ad un giovane di questo Comune dell'età non superiore a ventiquattro anni, che sia di ottima condotta morale ed abbia compiuto il corso d'istruzione classica o d'Istituto tecnico e che non sia in grado di provvedere alle occorrenti spese per proseguire negli studi.

Art. 3.

L'assegno ripetuto potrà essere confermato in caso di dimostrato profitto fino a che il giovane abbia completato i corsi e non mai oltre i cinque anni. Allo stesso modo la conferma dovrà aver luogo anno per anno.

Art. 4.

Una Commissione composta dal Prefetto della Provincia, qual Presidente, dal Sindaco di Catanzaro e da un professore di molta reputazione, prescelto annualmente dal Consiglio provinciale scolastico, procederà nella prima quindicina di ottobre alla nomina conferma o nuova nomina del sussidiando in base a titoli.

Art. 5.

I giovani che vorranno conseguire il sussidio dovranno presentare la domanda su carta da bollo da cent. 60 indirizzata al Sindaco della città, non oltre il 15 settembre di ciascun anno.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato dell'agente delle imposte dirette comprovante lo stato d'indigenza del candidato. A tale certificato deve unirsi un'attestazione della Giunta municipale sullo stato economico della famiglia del concorrente, del numero dei membri di essa e delle tasse governative e comunali che la stessa paga;
- c) licenza del liceo o dell'Istituto tecnico;
- d) certificato di penalità;
- e) certificato di ottima condotta.

A parità di condizioni sarà preferito il meno agiato.

Art. 6.

Il profitto dovrà essere dimostrato mediante l'esibizione dei certificati rilasciati dall'Autorità scolastica dell'Istituto frequentato ed attestante di essersi superati gli esami nella prima sessione con puntazione non inferiore nel complesso agli otto decimi o scrutinio equivalente.

Art. 7.

L'assegno sarà ripartito in dieci parti, delle quali due saranno pagate nei primi giorni del novembre e gli altri otto decimi rispettivamente negli otto mesi consecutivi a rate anticipate. Il danaro sarà per il primo mese consegnato direttamente al giovane e nei mesi successivi sarà trasmesso alla segreteria dell'Istituto dietro dimostrazione di frequenza ai corsi ufficiali dell'anno.

Art. 8.

Nel caso di condanna penale per delitti, la Commissione su proposta della Giunta comunale, disporrà la sospensione dell'assegno, anche durante l'anno scolastico.

Art. 9.

Ove per qualche anno o frazione di anno scolastico, l'assegno non sarà attribuito ad alcuno potrà devolvere al secondo graduato dell'anno successivo.

Art. 10.

Per l'anno in corso l'assegno sarà attribuito con le norme sopra citate, dopo che il presente regolamento sarà superiormente approvato.

Anche per quest'anno il termine per la presentazione delle domande coi documenti sarà indetto dalla Giunta comunale.

Art. 11.

Il lascito sarà amministrato separatamente dall'azienda municipale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. LXXXVII (Dato a Roma, il 21 gennaio 1904), col quale si approva lo statuto del Monte di pietà di Solarolo.

N. LXXXVIII (Dato a Roma, il 28 gennaio 1904), col quale si approva lo statuto organico del Monte di pietà di Orta Novarese.

N. LXXXIX (Dato a Roma, il 21 febbraio 1904), col quale si autorizza la Cassa di risparmio di Bologna ad acquistare la Palazzina Bentivolesca della Viola e il terreno annessovi, e a restaurare la Palazzina stessa per renderla adatta ad essere sede della nuova scuola agraria fondata dalla Cassa medesima.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. XCIII (Dato a Roma, il 10 marzo 1904), col quale la Confraternita dell'Immacolata di Fellingine è stata concentrata nella Congregazione di carità di Alliste, e ne è stato trasformato il patrimonio per somministrazioni di medicinali, sussidi, elemosine e baliatico per i poveri della frazione Fellingine del Comune d'Alliste.

N. XCIV (Dato a Roma, il 10 marzo 1904), col quale si erigono in enti morali e si concentrano nella Congregazione di carità di Cremona i due legati disposti dal fu sig. Giuseppe Mambretti, l'uno di L. 20,000 a favore degli artigiani poveri di Cremona e l'altro di L. 8,000 per soccorrere quaranta famiglie povere della parrocchia di Sant'Agostino in detta città, riservando all'erede del fondatore, ove ne faccia richiesta, il diritto di erogare le rendite di quest'ultimo lascito.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1904 è stata disciolta la Commissione consorziale del Consorzio antifillosserico di Andria ed a capo dell'Amministrazione di questo è stato posto il signor avv. Squadrilli Riccardo, quale delegato straordinario. L'Amministrazione straordinaria, avrà termine col giorno 24 aprile 1904, e dovrà intendersi prorogata fino al giorno della definitiva costituzione della nuova Commissione consorziale. La convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione è indetta pel giorno 24 aprile 1904, ed in caso di non validità della prima adunanza, la seconda è indetta pel giorno 8 maggio 1904.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione fatta nel personale dipendente:

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 10 marzo 1904:

Musti Benedetto, segretario di 1^a classe nell'Amministrazione carceraria, collocato in aspettativa.

**MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI**

Disposizioni fatte nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 3 gennaio 1904:

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Marchiori Benvenuto dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Isola della Scala.

De Simone Fortunato dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Grimaldi.

Bonomi Angelo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Mirandola.

Zanconi Giovanni dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Treviglio.

Simoneini Vita Francesco dall'ufficio di vice pretore della pretura urbana di Catania.

Ventura Michele dall'ufficio di vice pretore del 6° mandamento di Napoli, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Con R. decreto del 28 gennaio 1904:

Porcedda Giuseppe, presidente del tribunale civile e penale di Tempio, è collocato a riposo.

Paletti cav. Paolo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Larino, in aspettativa per infermità a tutto gennaio 1904, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° febbraio 1904, presso lo stesso tribunale civile e penale di Larino, con l'annuo stipendio di L. 7000 oltre il sessennio di L. 700.

Burza Gregorio, vice presidente del tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Tempio, coll'annuo stipendio di L. 5000.

Iadone Leopoldo, giudice del tribunale civile e penale di Frosinone, in aspettativa per infermità a tutto il 7 gennaio 1904, è confermato nell'aspettativa medesima per tre mesi, dall'8 gennaio 1904, continuando a percepire l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Villanis Tiburzio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Torino, è incaricato di reggere la R. procura del tribunale civile e penale di Camerino, con l'annua indennità di L. 600.

Vignolo Stefano, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Massa, è tramutato a Torino.

Pellegrini Benedetto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato a Massa.

Capece Giovanni Antonio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Oristano, è temporaneamente applicato al tribunale civile e penale di Tempio.

Del Vecchio Giovanni, pretore del mandamento di Barisciano, è tramutato al mandamento di Pianella.

Bartelli Vincenzo, pretore del mandamento di Fabrosa Soprana, è tramutato al mandamento di Busca.

Placidi Gio. Battista, pretore del mandamento di Busca, è tramutato al mandamento di Carsoli.

Lener Angelo, pretore del mandamento di Bedonia, è tramutato al mandamento di Pontelandolfo.

Vigliaturo Eugenio, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore nel mandamento di Bova, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Tiriolo, lasciandosi vacante il mandamento di Bova per l'aspettativa del pretore Suppa Emanuele.

Marcello Eduarde, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere; è destinato ad

esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Bova, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Baggi Antonio, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Vigevano, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Ottone, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Caggianelli Alfredo, uditore presso il tribunale civile e penale di Ariano di Puglia, è destinato ad esercitare le funzioni di vice-pretore nel mandamento di Savelli, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Orlandi Antonio, vice-pretore della 1^a pretura urbana di Roma, è tramutato al 6° mandamento di Roma.

I sottoindicati, aventi i requisiti di legge sono nominati vice-pretori nel mandamento a ciascun di essi indicato pel triennio 1904-1906:

Buonerba Corrado, nella 1^a pretura urbana di Roma — **Sofia Francesco**, nel mandamento di Radicena — **Di Fabio Giuseppe**, nel mandamento di Alatri.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da **Casal Pietro** dall'ufficio di vice-pretore nel mandamento di Belluno.

Con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1904:

Borragine Vincenzo, uditore giudiziario presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato alla procura generale della Corte d'appello di Catania.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Prato cav. Giovanni, consigliere della Corte di cassazione di Torino, è nominato sostituto procuratore generale presso la stessa Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di L. 9000.

Liperi Pais cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bologna, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di L. 9000.

Lombardi cav. Giuseppe Francesco Saverio, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Benevento, è tramutato a Patti ed è temporaneamente applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Landolfi cav. Francesco, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Frosinone, è tramutato a Benevento.

Duodo cav. Angelo, consigliere della Corte di appello di Genova, è collocato a riposo, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di Corte appello.

Bocelli Francesco, consigliere della Corte di appello di Venezia, è tramutato a Brescia.

Strixioli cav. Mario, consigliere della Corte di appello di Casale, è tramutato a Genova.

Garoglio cav. Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Domodossola, è nominato, consigliere della Corte di appello di Casale.

Tombolan-Fava Garibaldo, vice presidente del tribunale civile e penale di Venezia, è nominato consigliere della Corte di appello di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Mortara Cesare, sostituto procuratore del Re incaricato di reggere la regia procura presso il tribunale civile e penale di Modena con l'annua indennità di L. 600, è nominato procuratore del Re presso lo stesso tribunale di Modena, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Lucchesi Palli conte Leopoldo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Fermo, con l'annuo stipendio di L. 5000, ed è applicato temporaneamente alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Teixeira de Mattos Vittore, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Frosinone, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Morosini Edoardo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Roma, applicato temporaneamente alla pre-

cura generale presso la Corte d'appello di Roma con funzioni di sostituto procuratore generale, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bologna con l'annuo stipendio di L. 5000, cessando dalla detta applicazione.

Crotti De Rossi di Costigliole Alberto, giudice del tribunale civile e penale di Canco, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Venezia, coll'annuo stipendio di L. 4500.

Lezza Giacinto, giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, è tramutato a Chieti, a sua domanda.

Carbone Emilio, sostituto procuratore del Re incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Patti con l'annua indennità di L. 600 è tramutato a Sciacca, continuando nel detto incarico ed a percepire l'annua indennità di L. 600.

Astraudi Pietro, sostituto procuratore del Re incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Fermo con l'annua indennità di L. 600 è tramutato a Trani continuando nel detto incarico ed a percepire l'annua indennità di L. 600.

Tedesco Emidio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Trani, è tramutato a Napoli.

Fusco Francesco, pretore del mandamento di Solofra, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, coll'annuo stipendio di L. 3400.

Mastrocinque Ludovico, pretore del mandamento di Nardò, è tramutato al mandamento di Ventotene.

Pado Amedeo, pretore del mandamento di Spoleto, è tramutato al mandamento di Nocera Umbra.

Pietrini Pallotta Carlo, pretore del mandamento di Nocera Umbra, è tramutato al mandamento di Spoleto.

Acquaviva Savino, pretore del mandamento di San Giorgio la Molara, è tramutato al mandamento di Castiglion del Lago.

Mastio Antonio, aggiunto giudiziario con le funzioni di vice pretore nel mandamento di Mores, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Guasila.

Zavattaro Pier Eugenio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 4° mandamento di Torino, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Fonnì, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Ariani Angelo, uditore addetto al tribunale civile e penale di Cosenza, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Lungro, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Di Maria Giuseppe, uditore addetto alla R. procura del tribunale civile e penale di Termini Imerese, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Pescarolo ed Uniti, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto presidenziale del 13 gennaio 1904:

Ferlito Antonino, alunno di 1ª classe al tribunale di Sciacca, è sospeso per giorni 10 al solo effetto della privazione della retribuzione e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Con R. decreto del 15 gennaio 1904:

Tangocci Enrico, alunno di 1ª classe al tribunale di Firenze, è privato della retribuzione per giorni cinque.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È assegnato l'aumento del decimo in L. 220, sull'attuale stipendio di L. 2200, con decorrenza dal 1º febbraio 1904, a:

Camporà Carlo Luigi, cancelliere della pretura di Oneglia.

Con decreto Presidenziale del 23 gennaio 1904:

Tangocci Enrico, alunno di 1ª classe nel tribunale civile e penale di Firenze, è tramutato alla pretura urbana di Firenze.

Ceccarelli Edmondo, alunno di 3ª classe nella pretura urbana di Firenze, è tramutato alla pretura del 3º mandamento di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 27 gennaio 1904:

Fanelli Gino, alunno gratuito nella pretura di Riccia, è dispensato dal servizio per adempiere all'obbligo della leva militare, con decorrenza dal 4 gennaio 1904, lasciandosi per lui vacante il posto nella stessa pretura di Riccia.

Bologna Donato, alunno di 3ª classe nella pretura di Piazza Armerina, è tramutato al tribunale civile e penale di Catania.

Galdi Matteo, alunno di 1ª classe nella pretura di Taranto, è tramutato alla pretura di Matera.

Con R. decreto del 28 gennaio 1904:

Diana Felice, cancelliere della pretura di Naso, in aspettativa per infermità sino al 31 gennaio 1904, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Naso.

Renda Giuseppe, cancelliere della pretura di Davoli, è tramutato alla pretura di Mistretta.

Salvadori Umberto, cancelliere della pretura d'Isola della Scala, è tramutato alla pretura di Maniago.

Bressan Beniamino, cancelliere della pretura di Maniago, è tramutato alla pretura d'Isola della Scala.

Conti Olinto, cancelliere della pretura di Villa Santa Maria, è tramutato alla pretura di Città Sant'Angelo.

Ferrero Luigi, vice cancelliere della pretura di Villanova Monteleone, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Santadi, coll'annua indennità di L. 150, è, invece, incaricato di reggere la cancelleria della pretura d'Arizto, continuando a percepire la stessa indennità.

Ambrisi Francesco, cancelliere della pretura di Lauronzana, è, collocato a riposo.

A Longo Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Messina, collocato a riposo, è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1904:

Longo Luigi, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Messina, è, d'ufficio, collocato a riposo.

Con decreto Ministeriale del 30 gennaio 1904:

Valverti Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Sondrio, è tramutato al tribunale civile e penale di Brescia.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

A Nuvolone Antonio, già vice cancelliere del tribunale civile e penale di Genova, collocato a riposo, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Loasses Giovanni, cancelliere della pretura di Sant'Antimo, è collocato a riposo.

Risi Annibale, cancelliere della pretura di Sassoferrato, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio a decorrere dal 1º febbraio 1904 ed è tramutato alla pretura di Valentano.

Con decreto Ministeriale del 1º febbraio 1904:

Risi Annibale, cancelliere della pretura di Valentano, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Velletri.

Con decreto Ministeriale del 2 febbraio 1904:

Alla famiglia del cancelliere della pretura di San Buono, Giglio Emilio, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è concesso un assegno alimentare mensile, corrispondente alla metà dello stipendio di L. 2000, con decorrenza dal 7 gennaio 1904.

Lepori Gaetano, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Siena, è nominato vice cancelliere della pretura di Empoli, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Salmoria Gino, vice cancelliere della pretura di Empoli, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di San Miniato, coll'attuale stipendio di L. 1500.

Bastianoni Paolo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di San Miniato, è tramutato al tribunale civile e penale di Siena.

Riello Emilio, vice cancelliere della pretura di Figline Valdarno, è tramutato alla pretura di Lugo.

Notari.

Con decreto Ministeriale del 27 gennaio 1904:

È concessa:

al notaro Lamberti Benedetto una proroga sino a tutto il 27 febbraio 1904, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Napoli;

al notaro Mangili Aristide, una proroga sino a tutto il 3 aprile 1904, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Mozzanica;

Con R. decreto del 28 gennaio 1904:

Morelli Gaetano Nicolao, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Genova.

Roggero Silvio Luigi Eugenio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza a Staglieno, frazione del Comune di Genova.

Varetti Luigi Paolo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Feletto.

Buccella Giacomino, notaro nel Comune di Aielli, distretto notarile di Avezzano, è traslocato nel Comune di Ortona dei Marsi.

D'Ambrosio Michelangelo, notaro residente nel Comune di Ortona dei Marsi, distretto notarile di Avezzano, è traslocato nel Comune di Aielli.

Con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1904:

È concessa al notaro Colella Raffaele una proroga sino a tutto il 29 febbraio 1904, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Castel Morrone.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Bucalo Giuseppe, candidato notaro, è nominato notare colla residenza nel Comune di Meri.

Palma Marino Angelo, candidato notaro, è nominato notare colla residenza nel Comune di Alliste.

Marchese Bruno, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Seminara.

Familiari Rocco, notaro residente nel Comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è traslocato nel Comune di Melito Porto Salvo.

Romani Achille, notaro residente nel Comune di Castiglione della Valle, distretto notarile di Teramo, è tramutato nel Comune di Giulianova.

Bettinelli Giuseppe, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel Comune di Cortemaggiore, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Montani Carlo, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel Comune di Travo, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Orgera Vincenzo, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Qualiano.

Archivi notarili.

Quarta Oronzo, è nominato copista nell'archivio notarile di Lecce, coll'annuo stipendio di L. 800.

**Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti
e delle gestioni annesse**

AVVISO.

Visto l'atto di transazione stipulato a Napoli il 25 luglio 1903, coi riti dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, tra i rappresentanti della Commissione reale pel credito comunale e provinciale ed i creditori del Comune di Potenza;

Visto che in detta transazione si stabilì:

a) il rimborso ai singoli creditori del 40 0/0 del loro credito liquidato al 31 ottobre 1903;

b) il pagamento della detta percentuale appena ultimate le pratiche per la concessione del prestito occorrente per dare esecuzione alla transazione medesima, e trascorsi tre mesi dalla presentazione dei titoli, senza che il pagamento abbia avuto luogo, alle somme transatte verrà aggiunto a carico del Comune l'interesse annuo del 4 0/0;

Visto che la transazione, così stipulata, è stata approvata dai Ministri dell'Interno e del Tesoro, ed è quindi divenuta obbligatoria per tutti i creditori del Comune, anche se non intervenuti o non aderenti, ai sensi del citato art. 3 della legge del 17 maggio 1900, n. 173;

SI FA NOTO:

a tutti gli interessati che a partire dalla data del presente avviso possono presentare i titoli del loro credito al Comune di Potenza, e che il rimborso della somma transatta sarà eseguito dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, mediante mandati pagabili presso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale del Regno e che gli eventuali interessi di mora del 4 0/0 saranno, giusta la transazione, corrisposti dal giorno successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dalla presentazione dei titoli fino a quello precedente alla data di emissione del mandato di pagamento.

Le obbligazioni però e le relative cedole scadute, non pagate e non ancora prescritte del prestito emesso dal Comune di Potenza nel 1872 per mezzo del banchiere Ernesto Emanuele Oblieght di Firenze, devono essere prodotte alle Intendenze di Finanza di Potenza, Milano, Napoli, Firenze, Genova ed all'Ufficio di ricevimento delle domande presso la Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti in Roma. Detto prestito si compone di obbligazioni del valore nominale di L. 500, fruttanti il 5 0/0 e rimborsabili per estrazione a sorte il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno.

In base all'atto di transazione sono da riscattare:

a) le n. 1086 obbligazioni non estratte al 1° luglio 1899;

b) le n. 55 obbligazioni estratte al 1° luglio 1899 e retro e tuttora in circolazione, e cioè:

Numeri delle obbligazioni

1335	data dell'estrazione: 1° gennaio 1895.							
680	1197	1345	data id.: 1° luglio 1895.					
41	data id.: 1° gennaio 1896.							
74	1116	data id.: 1° luglio 1896.						
174	364	data id.: 1° gennaio 1897.						
571	675	726	1316	1391	1426	data id.: 1° luglio 1897.		
153	281	361	408	1022	data id.: 1° gennaio 1898.			
198	321	383	566	640	641	644	852	856
1060	data id.: 1° luglio 1898.							
111	197	254	293	376	430	544	762	791
968	1100	1401	data id.: 1° gennaio 1899.					
10	76	189	332	560	594	786	1002	1198
1230	1344	1362	1393	data id.: 1° luglio 1899;				

c) le cedole scadute, non pagate e non ancora prescritte sulle predette n. 1086 obbligazioni, compreso il rateo dal 1° luglio al 31 ottobre 1903 della cedola del 1° gennaio 1904;

d) le cedole relative alle n. 55 obbligazioni estratte il 1° luglio 1899 e retro, scadute prima dell'estrazione delle rispettive obbligazioni, non pagate e non prescritte.

Si ritengono prescritte tutte le cedole relative alle obbligazioni estratte o non estratte, scadute col 1° luglio 1898 e retro, salvo che siano state legalmente dichiarate in mora. Queste ultime, per altro, le spese giudiziarie e gli eventuali interessi moratori, devono essere pagati direttamente dalla Cassa municipale, con la riduzione al 40 per 0/0, giusta l'atto di transazione. Ad ogni buon fine si avverte che nella domanda da produrre alle Intendenze di finanza di Potenza, Milano, Napoli, Genova e Firenze ed all'ufficio di ricevimento di questa Direzione generale, non bisogna far menzione delle cedole ritenute prescritte e riconosciute giudiziaria-

riamento, le quali devono formare oggetto di separate istanze dirette al Comune debitore, all'infuori della Cassa depositi e prestiti.

Le formalità da seguire pel ritiro dei titoli da riscattare sono le seguenti:

1° i titoli dovranno essere accompagnati da domanda, su carta da L. 0,60, firmata dall'esibitore col nome, cognome, paternità e qualità ed indicante il domicilio dell'esibitore stesso per le eventuali comunicazioni; la persona a cui dovrà farsi il pagamento, se cioè a favore dello stesso esibitore o di altra persona (da qualificare come sopra) e la sezione di R. Tesoreria provinciale nella quale dovrà spiccarsi il relativo mandato.

Nella domanda stessa l'esibitore dovrà indicare i numeri dei titoli che si presentano, tenendo distinti quelli estratti il 1° luglio 1899 e retro, da quelli non estratti, ed indicando la quantità e la scadenza delle cedole ad essi unite;

2° le indicazioni della domanda dovranno ripetersi dall'esibitore su foglio a parte, in carta libera, sul quale verrà rilasciata la ricevuta dei titoli prodotti, firmata dal funzionario che procederà alla loro ricognizione e dall'intendente di finanza o dal capo della prima divisione di questa direzione generale per i titoli presentati al suo ufficio di ricevimento. Questa ricevuta dovrà, a suo tempo, essere restituita all'atto della riscossione del denaro;

3° ciascun titolo (obbligazione o cedola) sarà annullato, in presenza dell'esibitore, con bollo portante la leggenda *annullato*. Sul corpo di ciascuna obbligazione dovrà anche imprimerse, mediante stampiglia, la dichiarazione: *Visto annullare il presente titolo*, firmata dall'esibitore e datata.

Si avverte infine che per ogni obbligazione, estratta, o non estratta, verranno pagate L. 200; per ogni cedola scaduta, non pagata e non colpita dalla prescrizione quinquennale L. 5, e pel rateo dal 1° luglio al 31 ottobre 1903 della cedola 1° gennaio 1904 delle sole obbligazioni non estratte al 1° luglio 1899 e retro, L. 3,33.

Roma, 31 marzo 1904.

Il Direttore Generale
VENOSTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1^a Pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,314,859 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300 annue, al nome di Guerrina Maria fu Giovanni nubile, domiciliata a Cassine (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intstarsi a Guerrina Francesca Maria fu Giovanni, nubile, domiciliata a Cassine (Alessandria), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento

dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 31 marzo, in lire 100.16.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

30 marzo 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
5 % lordo	102,32 13	100 32 13	101,33 31
4 % netto	102 22	100 22	101,23 18
3 1/2 % netto	99,73 44	97,98 44	98,86 95
3 % lordo	73,55	72,35	72,35 96

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto il concorso al posto di aggiunto al professore di ornato, decorazione e plastica ornamentale nel R. Istituto di belle arti di Palermo con lo stipendio di annue L. 1200. Compito dell'aggiunto sarà principalmente l'insegnamento della plastica ornamentale.

La nomina del vincitore del concorso sarà fatta per un biennio, a partire dal 15 ottobre 1904, trascorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Coloro che aspirano al detto ufficio debbono presentarne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione in Roma (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 aprile 1904.

Alla domanda scritta su carta da bollo da L. 1, debbono essere allegati i seguenti documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di penalità;
- certificato di buona condotta;
- certificato di sana costituzione fisica.

Essi devono essere legalizzati, e quelli indicati alle lettere b), c), d) di data non anteriore a quella del presente avviso.

La domanda deve essere inoltre avvalorata da titoli (di studio, di insegnamento, di opere eseguite, delle quali saranno da mandare almeno le fotografie) che dimostrino l'abilità del concorrente nel disegno di ornato e più particolarmente nella plastica ornamentale.

Dei titoli che si mandano si dovrà inviare, insieme con la domanda, un esatto e particolareggiato elenco.

Roma, il 21 marzo 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra, 29 marzo:

Oltremodo interessanti sono i commenti dei critici navali inglesi sui recenti avvenimenti presso Port-Arthur.

Il *Times* riconosce che i russi si trovano ora in una posizione migliore di quanto si credeva. Molto significanti poi sono i consigli che il critico militare del *Times* dà al Giappone. Esso nota:

« La neutralità della Cina è una questione essenziale, a cui sono interessate tutte le potenze; il Giappone quindi farà bene a far tutto il possibile per non travolgere la Cina nella guerra. Il Giappone non può marciare contro la Cina, se questa non vuole unirsi a lui nel combattere la Russia; ma l'aiuto cinese toglierà al Giappone una gran parte delle simpatie che ora l'accompagnano. Il Giappone farà bene altresì a moderare la sua ambizione. In tal modo si assicurerà due vantaggi: in primo luogo avrà la simpatia del mondo, che è la miglior carta ch'esso ha in mano; in secondo luogo eviterà l'esaurimento, che è il maggior pericolo a cui vada incontro una potenza che vuole sfidare la Russia ».

I consigli del *Times* hanno notevole importanza e sono assai commentati.

Si ha per telegrafo da Seoul, 27 marzo:

« Il marchese Ito è partito oggi da Seoul. La sua visita ebbe il risultato di tranquillare i coreani e di allargare l'influenza giapponese.

« Ito insistette perchè l'esercito non fosse aumentato e consigliò di attuare gradatamente delle riforme. Le sue proposte furono accolte. La Corea si propone di mandare in Giappone una missione, i cui membri non sono però ancora stati nominati ».

L'*Agenzia Havas* ha da Pietroburgo in data 28 marzo:

« Il *Novosti* dice che, considerato dal punto di vista degli interessi russi, il ravvicinamento anglo-francese ha un'alta importanza, perchè faciliterà un'intesa tra l'Inghilterra e la Russia. Per questo fatto stesso, l'idea di un'alleanza russo-franco-inglese cessa di essere una chimera politica, e se potesse divenire una realtà - aggiunge il giornale - noi avremmo l'equilibrio politico in tutta l'estensione e la forza di questo termine. Soltanto, nessuna precipitazione. Bisogna prima preparare l'opinione pubblica a questa eventualità, come la si prepara in Francia ad un'alleanza inglese.

« Il *Novoie Wremia* dice che il progetto di un accordo franco-inglese ha tutta la sua simpatia, perchè contribuirebbe grandemente a localizzare la guerra russo-giapponese ».

Sullo stesso argomento, l'ufficiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, di Berlino, si esprime in questi sensi:

« Gli interessi tedeschi non sembrano, per ora, risentirsi delle disposizioni che potranno essere prese riguardo al Marocco, visto che dai circoli ufficiali francesi fu data sovente l'assicurazione che la Francia non medita nè una conquista nè alcuna misura che rassomigli ad

una occupazione, ma che essa mira piuttosto ad introdurre nel Marocco la civiltà europea. Gli interessi commerciali tedeschi al Marocco non corrono quindi nessun pericolo, e, dal punto di vista tedesco, non vi è adunque nessuna ragione di vedere di mal occhio i negoziati anglo-francesi in corso ».

La *Post*, di Berlino, dice che la Germania non ha l'intenzione di disturbare l'Inghilterra e la Francia nei loro negoziati.

La Germania non ha mai opposto ostacoli all'Inghilterra nelle sue deliberazioni internazionali riguardo l'Egitto, però che, secondo Bismarck stesso, « la Germania non desidera di gettare sassi nel giardino egiziano ».

La *Post* commenta il dispaccio di congratulazione che l'Imperatore Guglielmo ha inviato a lord Kitchener dopo la battaglia di Ondurman.

Uno dei capi dell'insurrezione macedone, Boris Sarafoff, è ritornato in Bulgaria, dopo aver visitato parecchie città europee.

A coloro che gli domandano quale sia ora la sua intenzione, esso risponde:

« Per ora, noi vogliamo attendere, per non dare alle Potenze ed alla Porta il pretesto di dire che sono i torbidi della Macedonia quelli che impediscono l'applicazione delle riforme.

« Date le difficoltà di approdare a qualche cosa a Costantinopoli, in un momento in cui nulla accade in Macedonia, l'Europa non potrà a lungo aver l'aria di non vedere che il Governo ottomano si burla di lei, ed essa proverà la necessità d'intervenire attivamente.

« Quanto a noi, abbiamo la forza ed i mezzi di ricominciare l'insurrezione quando crederemo che il momento sia giunto ».

Telegrafano da Salonicco che la situazione in Albania si complica; anche gli albanesi cattolici danno di piglio alle armi.

Da Monastir si segnala la scomparsa di centocinquanta bulgari, tutti bottegai, manovali, operai, lavoratori dei campi.

Essi si recarono a raggiungere le bande.

Sulla linea da Salonicco a Costantinopoli si sono dati ordini i quali sembrano indicare prossimi avvenimenti. Si è parlato anche di mobilitazione, di trasporti, durante l'aprile, ecc.

Si rinforzano intanto le truppe incaricate della sorveglianza delle ferrovie.

Si telegrafa da Madrid:

« Re Alfonso sta per intraprendere un lungo viaggio attraverso le provincie del Regno che non ha peranco visitate.

Il Re partirà da Madrid il 5 o 6 aprile, insieme col Presidente del Consiglio, sig. Maura, e si recherà anzitutto in Catalogna, visitando Barcellona, Saragozza, Lerida ed altri luoghi minori.

Da Barcellona s'imbarcherà per le isole Baleari e, di ritorno nella penisola, visiterà la maggiore città dell'Andalusia, donde s'imbarcherà, finalmente, per i possedimenti spagnuoli d'Africa, ove ispezionerà le cittadelle di Ceuta e di Melilla.

Il viaggio del giovane Sovrano durerà circa un mese ».

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 13 marzo 1904

Presiede il socio prof. Enrico D'Ovidio
Presidente dell'Accademia

Il presidente si congratula, a nome della Classe, col socio Mosso, per la sua nomina a senatore del Regno.

Il socio Mosso ringrazia.

Il presidente annunzia, con parole di compianto, la morte del prof. Ferdinando Andrea Fouqué, del Collegio di Francia e membro corrispondente dell'Accademia.

Viene presentata per l'inserzione negli *Atti* la nota seguente:

Dott. Giacomo Ponzio: « Su alcuni nuovi acidi della serie oleica », dal socio Fileti.

Raccoltasi la Classe in seduta privata, procede alla nomina del suo segretario e riesce eletto il socio Lorenzo Camerano, salvo l'approvazione Sovrana.

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 20 marzo 1904

Presidenza del socio prof. Enrico D'Ovidio
Presidente dell'Accademia

Il socio Ferrero, direttore della Classe, offre, da parte dell'autore, socio corrispondente dell'Accademia, l'opuscolo di Giuseppe Gatti: « Iscrizioni onorarie scoperte nell'area dell'antico Foro prenestino ».

La Classe si costituisce poscia in seduta privata e procede all'elezione del direttore della Classe e riesce eletto il socio Ermanno Ferrero, salvo l'approvazione Sovrana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. l'Imperatore di Germania giunse ieri alle ore 21,30 a Messina a bordo dello *yacht Hohenzollern*, che era scortato dalla controtorpediniera *Sleipner* e si ormeggiò presso il bacino.

Grande folla che gremiva il Corso Vittorio Emanuele, che fiancheggia il porto, acclamò entusiasticamente l'Imperatore.

Il tempo era bellissimo.

Si trovava in porto la R. nave *Flavio Gioia*, giunta a Messina per rendere omaggio all'Imperatore.

Stamane la corazzata tedesca *Friedrich Karl* si è ormeggiata accanto alla R. nave *Flavio Gioia* e questa, alzato il gran pavese insieme ai forti, alle ore otto ha salutato l'arrivo dell'Imperatore, con le salve prescritte.

Il console di Germania ed il comandante del presidio si sono recati a bordo dello *yacht Hohenzollern* ad ossequiare S. M. l'Imperatore Guglielmo.

Stamane il tempo si era fatto cattivo e il mare burrascoso, ma più tardi questo si è calmato. Piove.

La cittadinanza è esultante per la visita dell'Imperatore tedesco.

A bordo dell'*Hohenzollern*, oltre l'Imperatore ed il suo seguito, si trovano il Console di Germania a Na-

poli, De Rekowski, ed il pastore Goens, venuto da Berlino per le funzioni della Settimana Santa.

Gli edifici pubblici e moltissimi privati sono imbandierati. Al Municipio, accanto alla bandiera nazionale, sventola quella germanica.

Lo sbarcatoio del porto è decorato con fiori.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, con la R. nave *Liguria*, partì ieri l'altro da Callao per Acapulco.

S. E. il Ministro Rava a Firenze. — Ieri giunse a Firenze S. E. il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, on. Rava, per assistere all'inaugurazione della XII Esposizione zootecnica di animali bovini e fu ricevuto alla stazione dal Sindaco, marchese Ippolito Niccolini, colla Giunta, da alcuni consiglieri comunali, dal Prefetto, comm. Annaratone, dal presidente della Camera di commercio, marchese Giorgio Niccolini, dal presidente della Scuola di pomologia e dai rappresentanti del Comizio agrario.

L'onorevole Ministro discese all'*Hôtel Savoia*.

Alle ore 10 l'onorevole Ministro si recò a visitare la Mostra zootecnica, ove venne ricevuto dal Prefetto, dal marchese Giorgio Niccolini, rappresentante il Sindaco, e dai membri del Comizio agrario.

Alla Mostra, che è benissimo riuscita, prendono parte molti espositori.

Il Ministro visitò minutamente l'Esposizione, ammirandola e congratulandosi vivamente con gli espositori.

Benchè piovesse dirottamente, all'inaugurazione assisteva una enorme folla composta in gran parte di agricoltori.

Il Ministro tornò a visitare l'Esposizione alle ore 14; e vi si recò pure S. A. R. il Conte di Torino.

Alle 15 il Ministro visitò la Scuola di pomologia alle Cascine. Ieri sera gli fu offerto un banchetto dai membri del Comizio agrario e da molti agricoltori.

All'Associazione della Stampa. — Ieri sera ebbe luogo l'assemblea generale dei soci; venne presieduta dal vicepresidente Andrea Cantalupi che comunicò le dimissioni da Presidente di S. E. l'on. Luzzatti, dichiarando che l'illustre uomo era irremovibile nella sua determinazione, perchè ritiene incompatibile la carica di Ministro con quella di presidente dell'Associazione della Stampa.

In seguito a tale comunicazione, l'assemblea votò un ordine del giorno del socio E. Sacerdoti, con il quale, riconoscendo le ragioni di delicatezza dell'on. Luzzatti, ringraziandolo dell'opera solerte ed efficace da lui prestata a favore del sodalizio, invitava il Consiglio ad indire una nuova adunanza per l'elezione del presidente.

L'assemblea, dopo altre comunicazioni della Presidenza, approvava il bilancio consuntivo per l'anno 1903.

Marina militare. — La squadra del Mediterraneo al comando del vice ammiraglio Morin, partì ieri da Napoli per Gaeta.

— Le RR. navi *Liguria* ed *Elba*, ieri l'altro partirono la prima da Callao per Acapulco, e la seconda da Shanghai per Cinhwan-tan.

Interruzione telefonica. — Un telegramma odierno da Torino dice che le comunicazioni telefoniche fra quella città e Parigi sono interrotte.

Movimento commerciale. — Ieri l'altro nel porto di Genova furono caricati 1248 carri, di cui 491 di carbone per i privati e 120 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 265, dei quali 168 per imbarco.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Venezuela*, della Veloce, giunse a Montevideo ed il piroscafo *Savoia*,

della stessa Veloce, parti da Teneriffa per il Plata; il piroscafo *Capri*, della N. G. I., da Singapore proseguì per Hong-Kong ed il piroscafo *Piemonte*, pure della N. G. I., giunse il 28 a New-York.

— Il piroscafo *Città di Torino*, della Veloce, giunse ieri a Napoli.

ESTERO.

La posta nelle Indie neerlandesi. — Da una recente statistica rileviamo che l'Amministrazione postale delle Indie neerlandesi è composta di 581 impiegati, tutti europei, di 80 impiegati indigeni e di 1070 agenti subalterni, tutti indigeni. Alla testa dell'Amministrazione vi è un ispettore generale, dal quale dipendono sette direttori distrettuali, che presiedono altrettante giurisdizioni. Gli uffici sono 497, dei quali 273 telegrafici di stazione, e si dividono in cinque classi. Al servizio interno dei pacchi postali sono adibiti 126 uffici e 208 collettorie annesse alle stazioni ferroviarie, e al servizio dei pacchi con l'estero sono adibiti 117 uffici e 69 collettorie. Oltre agli uffici ed alle collettorie, esistono nelle Indie neerlandesi 1052 agenzie di consegna, delle quali 199 presso le stazioni ferroviarie.

Le vie postali, nelle Indie neerlandesi, raggiungono uno sviluppo di km. 11,347, di cui però solamente 2221 km. per ferrovie e 1030 km. per strade maestre.

Il bilancio postale-telegrafico di quelle colonie si chiuse, nel 1901, con un passivo di 521,445 fiorini, essendosi in tale esercizio finanziario compreso il fabbisogno per la posa del cavo fra Borneo e Giava.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 30. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che promulga la Convenzione di arbitrato italo-francese, firmata a Parigi il 25 dicembre 1903, ed il cui testo è noto.

LONDRA, 30. — Il *Times* ha da Wei-hai-wei, in data del 29 corr.: Secondo le ultime informazioni da buona fonte, recate da Port Arthur da un negoziante giapponese fuggito a bordo di una nave cinese, i viveri a Port Arthur sono sufficienti per un mese. La guarnigione è meno numerosa di quanto si credeva e non supera i diecimila uomini, oltre le forze navali.

Il lavoro di riparazione delle navi avariate procede diligentemente.

Nel bombardamento del 10 corr. il novanta per cento dei proiettili giapponesi esplosero. Vi furono tre piccoli incendi, ma senza gravi conseguenze.

BELGRADO, 30. — I malintesi fra il Governo e la maggioranza, provocati dalla discussione del 28 corr. alla Scupstina, sulla proposta relativa al dazio consumo a Nisch ed a Kragujevac, sono stati dissipati, avendo la Scupstina approvato ieri, quasi all'unanimità, la proposta del Governo.

WASHINGTON, 30. — Il Governo russo ha qui dichiarato che, dopo i fatti avvenuti in Corea per opera dei giapponesi, non può più considerare i porti coreani come neutrali.

LONDRA, 30. — L'*Agenzia Reuter* ha da Tokio: Il rapporto dell'ammiraglio Togo, dopo aver esposto il modo in cui quattro vapori, inviati il 27 corr. ad imbottigliare Port Arthur, si avvicinarono all'entrata del porto e furono affondati o affondarono volontariamente, dice:

« È tuttavia deplorabile che, a causa di una certa distanza che fu lasciata fra i vapori *Yahiko Maru* e *Yomayana Maru*, il blocco non sia stato completo ».

« I marinai che parteciparono all'operazione sono gli stessi che fecero il primo tentativo di imbottigliamento. Le perdite dei giapponesi sono: il comandante Hirose e tre sottufficiali uccisi; un

tenente mortalmente ferito; un tenente, un meccanico, sei fra sottufficiali e marinai leggermente feriti: tutti gli altri uomini che componevano l'equipaggio dei vapori sono stati raccolti da nostre contro-torpediniere.

« Il comandante Hirose ed il quartiermastro Sugino, che perirono, diedero prova di un coraggio ammirevole. Il quartiermastro Sugino stava per discendere nella polveriera per dar fuoco al vapore *Fukui Maru*, quando la nave fu colpita da una torpedine nemica. Il comandante Hirose, dopo aver fatto imbarcare i suoi uomini su scialuppe, non vedendo Sugino si mise a ricercarlo tre volte, ma vedendo che la sua nave andava a fondo, dovette imbarcarsi su una scialuppa. Questa stava allontanandosi, quando una granata colpì Hirose alla testa. Il suo corpo fu trascinato fuori dell'imbarcazione.

« La nostra flottiglia di torpediniere fece del suo meglio per proteggere le navi e soccorrere i loro equipaggi sotto il violento cannoneggiamento del nemico.

« Le contro-torpediniere *Aodaka* e *Tsubame*, fra le altre, penetrarono fino a circa un miglio di distanza dall'entrata del porto ed incontrarono una contro-torpediniera nemica, che attaccarono infliggendole gravi avarie. Parve che le caldaie della contro-torpediniera russa fossero state colpite, ed essa si ritirò. I marinai giapponesi, uscendo dal porto, videro sotto il Monte d'Oro, una nave nemica che sembrava completamente fuori combattimento.

« Malgrado il fuoco nemico, che fu violentissimo, la nostra flottiglia non subì alcuna avaria ».

TOKIO, 30. — Un distaccamento giapponese, composto di fanteria e di cavalleria, attaccò, il 27 corrente, a Tchou-ju, seicento cosacchi, che si erano trincerati e che, dopo una vigorosa resistenza, si ritirarono, abbandonando la posizione, lasciando tre morti e portando seco alcuni feriti.

I giapponesi ebbero due morti e dodici feriti.

CE-FU, 30. — Il capitano, un uomo dell'equipaggio ed un passeggero del vapore di cabottaggio giapponese *Hanyei*, arrivati a Teno-chow-fu riferiscono che la flotta russa tirò contro l'*Hanyei*, affondandolo, il mattino del 27 corrente, presso le isole Miao-tao. Il resto dell'equipaggio e dei passeggeri, in parte cinesi ed in parte giapponesi, in tutto diciassette, fu fatto prigioniero.

PARIGI, 30. — *Camera dei Deputati.* — Si continua la discussione sull'ordinamento della Marina.

Lockroy, continuando il suo discorso, rimprovera l'introduzione di un sistema di favoritismo nella Marina; dice che la Francia non ha più navi, nè effettivi, nè carbone e biasima la fiducia di Pelletan in inventori stranieri che fecero circolare a Berlino i piani dei sottomarini francesi. Oggi la Germania costruisce sottomarini identici a quelli della Francia. L'oratore termina rilevando, come bizzarra coincidenza, l'ottimismo della Camera nel 1870, alla vigilia delle sconfitte, e l'ottimismo attuale. (Vive grida di bravo al Centro. Rumori a Sinistra).

Il ministro della Marina, dice che egli uscirà dalla discussione a testa alta, perchè fece il suo dovere. Le accuse che furono prodotte contro di lui non sono provate. È falso, egli dice, che la Marina non avesse provvigioni da guerra e mancasse di torpedini.

Il ministro espone la situazione che trovò assumendo il potere. Dimostra che col rimaneggiamento dei fondi di cui disponeva e con un leggero aumento di essi accrebbe le costruzioni navali, migliorò le basi di operazione e sviluppò la difesa mobile.

Dice che egli firmò contratti per la costruzione di trentasei torpediniere ed ottenne i crediti per altre cinquanta torpediniere.

A proposito dei sottomarini, di cui è aumentato pure il numero, il Ministro Pelletan respinge con indignazione l'insinuazione che egli avrebbe tradito i segreti della difesa nazionale, e dichiara che questa è un'abominevole calunnia. (Bravo a Sinistra).

L'oratore insiste sullo sviluppo dato alle basi d'operazione e specialmente a Biserta; dice che prevedeva il conflitto nell'Estremo Oriente e perciò rinforzò la squadra nei mari della Cina ed inviò

nell'Estremo Oriente i migliori incrociatori e le migliori torpediniere.

Par na la situazione deplorabile della Marina all'epoca di Fashoda, allorchè Lockroy si trovava al potere, a quella attuale, ed insi sui progressi ottenuti: sfida gli avversari a provare che egli abbia incoraggiato un solo atto di indisciplinatezza e d'insubordinazione; deplora però che gli avversari cerchino documenti confidenziali presso i suoi subordinati.

Pelletan termina dicendo che egli assicurò la difesa nazionale; la Camera farà ciò che vorrà. Egli ha la coscienza di aver fatto il suo dovere (Bravo, a Sinistra).

Doumer critica l'amministrazione Pelletan, specialmente in riguardo al ritardo nella costruzione delle corazzate ordinate, al ritardo della costruzione dei sottomarini ed al cattivo stato delle navi della riserva. Egli dice che in diciotto mesi la Francia indietreggiò di otto anni. (Rumori). Il disordine e l'anarchia regnano al Ministero. La Commissione del bilancio della marina non ebbe mai l'elenco delle nuove costruzioni. Conclude dicendo che il prolungare la situazione attuale costituisce un pericolo nazionale. (Bravo ripetuti al Centro. Tumulto a Sinistra).

Si chiude la discussione e vengono presentati due ordini del giorno. Uno, di Chaumet, chiede l'inchiesta parlamentare; l'altro, firmato dal presidente dei gruppi della maggioranza, dice che la Camera confida nel Governo per procedere ad un'inchiesta extra-parlamentare sulla situazione della Marina dal 1894.

Thomson appoggia l'ordine del giorno di fiducia, per porre termine alle ostilità latenti ed alle ambizioni deluse. L'inchiesta extra-parlamentare porrà fine alla guerra sorda fatta al ministro ed agli eccitamenti dei subordinati contro il loro capo.

Ribot si rifiuta di prolungare la crisi. Ora, egli dice, il ministro è senza autorità ed un'inchiesta sarebbe per lui un'umiliazione.

Il presidente del Consiglio, Combes, replica che sarebbe un'umiliazione per il Governo il godere la fiducia di Ribot. (Rumori). L'oratore respinge l'inchiesta parlamentare, stante le passioni politiche. Accetta la nomina di una Commissione extra-parlamentare d'inchiesta. Questa Commissione sarebbe composta per un terzo di senatori, per un terzo di deputati e per un terzo di tecnici.

Doumer interrompe dicendo: « Questa Commissione avrà comunicazione dei documenti che chiederà al Ministero della Marina? »

Combes risponde che essa avrà tutti i documenti che non interessano la difesa nazionale. Egli si dichiara solidale con Pelletan e pone la questione di fiducia. (Bravo a Sinistra).

Doumer accetta l'inchiesta extra-parlamentare, pur deplorando che il Governo non comunichi immediatamente alla Commissione del bilancio i documenti richiesti. (Movimenti vari).

Lockroy dice che sarà la prima volta che l'inchiesta avrà un significato di fiducia. (Rumori a Sinistra).

L'ordine del giorno puro e semplice viene respinto con 330 voti contro 250.

Si approva, con 318 voti contro 233, la precedenza a favore dell'ordine del giorno esprimente fiducia nel Governo per un'inchiesta extra-parlamentare sulla Marina a cominciare dal 1894. (Applausi a Sinistra).

Dopo nuovo breve e vivace dibattito, l'ordine del giorno che esprime fiducia nel Governo è approvato, con 318 voti contro 236.

VIENNA, 30. — L'Imperatore Francesco Giuseppe partirà nel pomeriggio del 4 aprile per Abbazia, per visitarvi il Re di Svezia ed il Granduca di Lussemburgo.

L'Imperatore ritornerà a Vienna il 6 aprile.

PIETROBURGO, 30. — Le perdite dei giapponesi nel combattimento di Tchou-jù ascendono a quaranti morti ed a cento feriti.

I giapponesi ebbero pure numerosi cavalli uccisi.

PIETROBURGO, 30. — (Ufficiale). — Il comandante in capo

dell'esercito russo nell'Estremo Oriente, generale Kuropatkine, telegrafa allo Czar, in data d'oggi:

« Il generale Mitschenko mi annunzia, in data del 29 corrente, che, secondo la narrazione degli abitanti, i nemici hanno avuto oltre quaranta uomini uccisi e cento feriti, i quali furono condotti ad An-ju per mezzo di cinquecento portatori coreani.

« I giapponesi ebbero pure rilevanti perdite di cavalli.

« Stamane il capitano di stato maggiore Stephanow è morto in seguito alle ferite riportate nel combattimento di Tchou-ju ».

TOKIO, 30. — La Dieta, in seduta straordinaria, ha approvato ieri definitivamente i progetti per le imposte di guerra e d'indole finanziaria presentati dal Governo, ed oggi si aggiornerà definitivamente.

PARIGI, 30. — Senato. — Il presidente del Consiglio, Combes, presenta il progetto di legge per la soppressione dell'insegnamento congressista.

Il progetto viene rinviato alla Commissione per le Congregazioni, malgrado l'opposizione della Destra, che reclamava una procedura speciale.

SEOUL, 30. — L'avanguardia giapponese occupò il 27 corrente Hai-giù, porto situato a sud-ovest di An-giù.

TOKIO, 30. — La Russia, per l'intermediario del Ministro di Francia a Tokio, ha diretto una protesta al Governo giapponese contro la distruzione del lazzeretto di San-chan-tao, durante il quarto attacco di Port Arthur.

La protesta è basata sull'articolo 25 della Convenzione dell'Aja.

Il Ministro degli affari esteri giapponese ha risposto al Ministro di Francia che il Giappone non ha ricevuto il rapporto dell'ammiraglio Togo relativo alla distruzione del lazzeretto; ma in ogni caso l'articolo della Convenzione dell'Aja non si riferisce che ai combattimenti di terra, mentre niente è stato stabilito nella Convenzione stessa circa i bombardamenti navali.

LONDRA, 30. — Oggi ha avuto luogo l'assemblea degli azionisti della Compagnia Marconi.

Il Presidente, sir Charles Smith, espresse rammarico che Marconi, a causa della morte del padre, non fosse presente. Soggiunge che durante lo scorso anno il celebre inventore continuò le sue esperienze colla telegrafia senza fili a grande distanza. Se vi furono alcuni disappunti, perchè le speranze manifestate or sono dodici mesi non furono realizzate, bisogna ricordarsi che ogni progresso scientifico deve andare incontro a difficoltà imprevedute prima di essere stabilito su solide basi.

Gli accordi col Canada sono soddisfacenti. L'appoggio e l'incoraggiamento che ogni classe di italiani, dal Re al più umile cittadino, hanno dato all'invenzione ed all'inventore, furono per noi non solo una cosa gratissima, ma assicurano, ne siamo certi, la prosperità della Compagnia in Italia su di una base permanente.

Gli ultimi dodici mesi furono, nella massima parte, impiegati nel concludere Convenzioni che dettero incremento alla radiotelegrafia e dovranno produrre grandi benefici. Stipulammo - soggiunge l'oratore - accordi generali assai soddisfacenti coll'Ammiragliato inglese. Questo ordinò i più moderni apparecchi alla Compagnia.

Il presidente soggiunge che il Ministero delle Poste gli comunicò ieri che era disposto a stipulare una Convenzione, i cui particolari sono già concordati. Questa Convenzione soddisfarà il pubblico e tutelerà gli interessi della Compagnia. Il Governo inglese è soddisfatto del sistema di radiotelegrafia Marconi, che è il migliore di quanti ne esistono.

TOKIO, 30. — I progetti finanziari approvati dalla Dieta comprendono quasi tutto il programma finanziario presentato dal Governo, sebbene vi siano state introdotte parecchie modificazioni.

L'ammontare delle entrate da riscuotersi annualmente mediante imposte speciali è ridotto da sessantotto a sessantadue milioni di yen.

Il Governo si propone di colmare il disavanzo derivante nelle previsioni del bilancio da tale riduzione, mediante economie d'ordine amministrativo.

Un'altra modificazione introdotta nel programma del Governo è la sanzione della creazione del monopolio del sale.

Un punto importante della legislazione finanziaria è l'adozione della legge che autorizza le banche ad emettere entro un anno una serie di obbligazioni a premio per l'ammontare di trenta milioni di yen.

Le modificazioni della tariffa doganale entreranno in vigore dopo sei mesi.

Viene introdotto il monopolio dei tabacchi. Sarà pagato ai fabbricanti di tabacchi un compenso equivalente all'ammontare delle vendite di un triennio.

LONDRA, 31. — Il *Daily Mail* ha da Paek-ching: Un distaccamento di cosacchi ha sterminato una cinquantina di soldati giapponesi al nord del fiume Ya-lu.

LONDRA, 31. — Il *Daily Telegraph* ha da Shanghai in data del 30: Notizie particolari dal Giappone informano che il Mikado col suo quartiere generale si recerà presto in Corea.

Lo stesso giornale ha da Seoul, in data di ieri: Un dispaccio da Ping-yang del 25 corr. annunzia che forti colonne di truppe con immensa quantità di munizioni continuano ad avanzare verso il nord.

BELGRADO, 31. — *Scupstina*. — Si approva la tariffa doganale autonoma ed un progetto relativo al prestito per completare la rete ferroviaria.

PARIGI, 31. — La Legazione giapponese comunica il seguente dispaccio:

« Tokio, 29. — Al momento della chiusura della Sessione, la Camera dei rappresentanti ha approvato, per acclamazione, la seguente mozione:

« La dichiarazione imperiale di guerra contro la Russia è giusta ed onorevole, essendo unicamente ispirata al desiderio della maggioranza di mantenere la pace nell'Estremo Oriente. Non vi sarà alcun suddito di Sua Maestà che non faccia qualunque sforzo per obbedire alla volontà imperiale. La Camera, d'accordo con lo spirito sinceramente patriottico della Nazione, ha provveduto alle necessità finanziarie secondo le richieste del Governo, sicchè i fondi per la guerra saranno sufficienti.

« Malgrado i grandi successi della nostra marina, la guerra è appena cominciata ed è ancora ben lontano il momento in cui una vittoria completa sarà riportata e la pace nell'Estremo Oriente sarà ristabilita.

« Questa Camera è fermamente risolta ad accordare cordialissimamente tutti i fondi necessari al proseguimento della guerra. Votando la presente mozione come netta espressione della volontà nazionale, la Camera tiene ad esprimere ai Ministri il suo desiderio d'incoraggiarli ad eseguire fedelmente la politica imperiale ed a lavorare per il pronto ristabilimento della pace, preparando i piani necessari per far fronte a qualsiasi eventualità e prendendo tutti gli opportuni provvedimenti ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 30 marzo 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodi	752.44.
Umidità relativa a mezzodi	59
Vento a mezzodi	SW.
Stato del cielo a mezzodi	coperto
	{ massimo 14° 7,
Termometro centigrado	{ minimo 10° 9
Pioggie in 24 ore	0,6.

30 marzo 1904

In Europa: pressione massima di 781 sulla Russia settentrionale, minima di 739 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mil., in Sicilia; disceso altrove fino a 13 mil. in Piemonte; temperatura irregolarmente variata; piogge sparse specialmente al nord.

Si è formata una depressione secondaria in Val Padana con un minimo di 749, massimo a 762 in Sicilia.

Probabilità: venti forti meridionali; cielo nuvoloso con piogge, specialmente al nord e centro; mare agitato, qua e là grosso.

N. B. — Alle 14 è stato telegrafato ai somafiori di alzare il Cono Sud.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica
Roma, 30 marzo 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	agitato	16 2	11 0
Genova	coperto	temporalesco	17 0	12 4
Massa Carrara	piovoso	calmo	18 4	10 3
Cuneo	3/4 coperto	—	14 7	7 3
Torino	nebbioso	—	13 9	8 8
Alessandria	sereno	—	17 1	10 7
Novara	1/2 coperto	—	14 5	9 0
Domodossola	piovoso	—	20 0	7 2
Pavia	3/4 coperto	—	16 4	8 4
Milano	coperto	—	16 3	8 1
Sondrio	coperto	—	13 6	7 7
Bergamo	coperto	—	12 0	6 8
Brescia	coperto	—	16 4	9 0
Cremona	3/4 coperto	—	16 4	10 5
Mantova	coperto	—	13 8	9 6
Verona	coperto	—	15 0	9 3
Belluno	piovoso	—	10 7	6 3
Udine	piovoso	—	15 8	7 6
Treviso	coperto	—	15 7	9 4
Venezia	piovoso	calmo	14 5	9 0
Padova	piovoso	—	14 6	8 8
Rovigo	coperto	—	15 2	9 5
Piacenza	3/4 coperto	—	14 8	10 0
Parma	coperto	—	14 5	9 8
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	14 8	10 0
Modena	coperto	—	15 4	9 0
Ferrara	coperto	—	15 7	10 4
Bologna	coperto	—	14 5	10 0
Ravenna	coperto	—	14 5	8 4
Forlì	coperto	—	16 0	9 0
Pesaro	coperto	calmo	14 4	10 3
Ancona	coperto	legg. mosso	16 2	11 2
Urbino	coperto	—	12 9	8 0
Macerata	coperto	—	15 5	9 9
Ascoli Piceno	coperto	—	16 8	8 5
Perugia	coperto	—	17 2	8 0
Camerino	coperto	—	17 0	9 0
Lucca	piovoso	—	18 1	10 8
Pisa	piovoso	—	19 6	10 8
Livorno	piovoso	molto agitato	16 5	12 0
Firenze	coperto	—	19 2	10 7
Arezzo	piovoso	—	17 7	9 3
Sienna	coperto	—	18 5	8 7
Grosseto	coperto	—	18 8	10 0
Roma	coperto	—	18 7	10 2
Teramo	piovoso	—	15 2	8 8
Chieti	coperto	—	15 2	4 4
Aquila	coperto	—	14 3	6 6
Agnone	piovoso	—	14 3	5 2
Foggia	coperto	—	17 9	7 3
Bari	1/2 coperto	calmo	15 0	7 0
Lecco	1/4 coperto	—	16 6	7 5
Caserta	coperto	—	19 1	8 9
Napoli	coperto	legg. mosso	17 5	11 1
Benevento	coperto	—	20 0	6 5
Avellino	coperto	—	15 7	6 7
Caggiano	3/4 coperto	—	13 0	5 3
Potenza	1/4 coperto	—	12 4	5 1
Cosenza	sereno	—	16 0	8 0
Tiriolo	nebbioso	—	9 0	2 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	17 2	13 8
Trapani	coperto	calmo	16 5	10 6
Palermo	nebbioso	calmo	17 4	6 7
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	19 0	11 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	sereno	calmo	18 0	12 0
Catania	sereno	calmo	15 3	9 0
Siracusa	sereno	legg. mosso	15 1	11 0
Cagliari	1/2 coperto	mosso	18 5	8 0
Sassari	coperto	—	14 6	8 0